



Sentenza. n. 178/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **14 aprile 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37856** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pezzuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Trepuzzi (LE), alla Piazza Municipio, n. 6 (PEC: pezzuto.marco@ordavvle.legalmail.it)

contro:

- **il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito

e

- **l'INPS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Bari, alla via Putignani n. 108, costituito

e

- **l'Istituto Comprensivo di Muro Leccese (LE)**, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Muro Leccese (LE), alla Via Martiri d'Otranto e domiciliato presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, alla Via Melo, n. 97, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 l'avv. Simona Maddalena Manca per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Pezzuto e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS; non comparso il MAECI;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 3 marzo 2025, il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), titolare di pensione (LE 1032023000997), con decorrenza dal 1° settembre 2023, ha riassunto innanzi a questa Sezione giurisdizionale il giudizio già promosso dinnanzi al Tribunale civile di Lecce - Sez. Lavoro, e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sentenza. n. 3876 del 6 dicembre 2024, passata in giudicato).

1.2- L'azione esperita nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (d'ora in poi, anche, MAECI), dell'INPS e dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Muro Leccese dal prof. XXX è finalizzata a vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere “...*un atto di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79 con computo dei soli contributi delle Gestioni autonome, e dunque senza il computo dei contributi versati per i periodi di servizio prestati ... negli anni scolastici 1991/92 e 1992/93 e dall'a.s. 1993/94 all'a.s. 2000/2001 presso scuole statali all'estero...*” - come, invece, effettuato dall'Istituto previdenziale - con conseguente ricalcolo dell'onere di ricongiunzione e restituzione delle maggiori somme corrisposte all'INPS a tale titolo.

In particolare, il ricorrente contesta all'Istituto previdenziale convenuto che “...*nell'atto di ricongiunzione [onerosa] erano stati conteggiati anche i dieci anni in cui aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presso le scuole statali all'estero...*” pur trattandosi di “scuole statali italiane all'estero” il cui servizio prestato in qualità di docente, si sarebbe dovuto correttamente inserire “...*nella gestione pubblica e non già in quella privata...*”, comportando un indebito incremento dell'onere economico sostenuto a titolo di ricongiunzione (che sarebbe stato inferiore) e conseguente impossibilità di beneficiare “...*della cd. supervalutazione...*” di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 64/2017, invocando a sostegno della sua la disposizione dell'art. 24, comma 15 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988 secondo cui per i supplenti temporanei, a partire dal 1° gennaio 1988, i contributi previdenziali devono essere versati in conto Tesoro e non più nella gestione privata, come avvenuto nel caso di specie.

1.3- In punto di fatto, il ricorrente riferisce che: (i) dal mese di ottobre 2001 è stato docente di educazione musicale a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado; (ii) antecedentemente alla nomina in ruolo, avvenuta nel 2001, ha svolto diversi lavori nel settore privato (apprendista e presso orchestre musicali) e, in seguito, in qualità di docente a tempo determinato presso scuole statali all'estero [dal 1991 al 1993 presso la scuola media statale italiana "A. Volta" di Asmara (Eritrea) e dal 1993 al 2001 presso la scuola media statale "Virgilio" di Addis Abeba (Etiopia)]; (iii) in data 19 agosto 2018, ha presentato all'INPS - Direzione Provinciale di Lecce la domanda di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della L. n. 29 del 1979; (iv) in data 6 maggio 2022, l'INPS ha emesso l'atto n. DT011202200013167 con cui gli è stata riconosciuta la ricongiunzione per un periodo pari a 12 anni, mesi 2 e giorni 14 con onere da corrispondere pari a complessivi € 17.172,54, essendo stato computato nell'ambito della gestione privata, anche, il periodo di 10 anni in cui aveva prestato servizio alle dipendenze del MAECI (all'epoca MAE) nelle scuole italiane all'estero; (v) rivelatisi inutili i vari solleciti inoltrati alle Amministrazioni convenute al fine di ottenere lo spostamento della contribuzione relativa al periodo d'insegnamento all'estero, versata a suo tempo dal MAE in conto INPS (gestione privata), nella "gestione pubblica" (Cassa Stato INPS Gestione Dipendenti Pubblici), ha dato riscontro parzialmente positivo all'atto di ricongiunzione ricevuto "...*limitatamente ai periodi prestati nel settore privato...*" chiedendo lo scorporo delle somme richieste a titolo di ricongiunzione riferite ai "...*periodi relativi al servizio prestato nelle scuole statali italiane all'estero...*"; (vi) l'INPS sta eseguendo il provvedimento di ricongiunzione emesso applicando la trattenuta di € 117,62 "...*fino al pagamento di quella complessiva di € 17.172,54...*".

1.4- In punto di diritto, il XXX - dopo aver illustrato, *in brevis*, la normativa che ha interessato, nel tempo, il personale docente "supplente" in servizio presso le scuole italiane all'estero, recata, in particolare, dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, dal d.lgs. n. 297/94 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 64/2017 fonda - come detto - la sua pretesa sull'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 24, comma 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo cui: "...*Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29*

dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti... ”.

Il ricorrente rivendica, in buona sostanza, l'applicazione della suddetta normativa anche nei confronti del personale docente supplente in servizio presso scuole italiane all'estero, così come, asseritamente, confermato dalla “Circolare n. 126 del 5 giugno 1990” con cui è stata sottoscritta una apposita “Convenzione” tra il MAE e l'INPS per l'assicurazione, ai fini previdenziali, del personale supplente delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (ex art. 25 della L. n. 604/1982).

Sul punto, il XXX sostiene, in buona sostanza, che, le norme recate dall'”Allegato 1”, artt. 1 e 2 della suddetta Convenzione (*“Il personale insegnante con supplenza temporanea ai sensi dell'art. 25 della legge 25.8.1982, n. 604 in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nei Paesi con i quali non sono state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale, verrà iscritto, a decorrere dall'1.9.1982, alle seguenti forme assicurative gestite dall'I.N.P.S.: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria...”*) devono essere lette ed applicate in combinato disposto con quelle della legge n. 67/1998 *“... nel senso che il fondo previsto presso l'INPS per i docenti italiani all'estero, non può che essere un fondo equiparato totalmente a quello dei supplenti delle scuole italiane con sede in Italia, e non già un fondo di gestione privata...”*.

1.5- Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente - ritenendo, pertanto, errato il calcolo effettuato dall'INPS ai fini della ricongiunzione onerosa richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, essendo stati computati nella gestione privata, piuttosto che in quella pubblica, anche i dieci anni di contribuzione relativa al servizio d'insegnamento prestato all'estero, conclude chiedendo che venga effettuato il ricalcolo degli oneri da versare con conseguente obbligo di restituzione del maggior importo quantificato, e contestuale computo degli anni di servizio all'estero nella gestione pubblica, anche ai fini del riconoscimento della cd.

supervalutazione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 64/2017, da applicarsi al trattamento di quiescenza in godimento.

2.- Con memoria depositata in data 9 dicembre 2025, si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sulla scorta delle seguenti argomentazioni: (i) il versamento dei contributi di tutto il personale supplente in servizio presso le scuole italiane all'estero è stato effettuato dal MAE (all'epoca datore di lavoro del ricorrente) con "matricola" assegnata dall'INPS indicante la posizione assicurativa "INPS", da intendersi in gestione privata, nel pieno rispetto della "Convenzione" stipulata tra MAE e INPS e recepita dalla Circolare INPS n. 126 del 5 giugno 1990; (ii) la citata "Convenzione" e il Decreto ministeriale del 1° luglio 1987 del MAE riportano chiaramente che, in assenza di iscrizione obbligatoria ai regimi assicurativi dei paesi esteri, il personale insegnante con supplenza temporanea viene iscritto alle forme assicurative private (IVS, assicurazioni contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria); (iii) gli adeguamenti avvenuti in ritardo sono stati regolarizzati dal MAE applicando una sanatoria previdenziale nella gestione privata, attraverso l'istituto della rendita vitalizia, come avvenuto, anche, per il XXX; (iv) il ricorrente non ha mai presentato la domanda di computo attivabile da parte degli iscritti alla "cassa Stato" dal momento dell'immissione in ruolo sino a due anni prima del collocamento a riposo che gli avrebbe *"...consentito di spostare gratuitamente o con bassissimo onere la contribuzione della scuola pubblica estera e della scuola pubblica italiana, presente nel fondo della gestione privata alla cassa CTPS (cassa Stato)..."*; (v) in assenza della domanda di computo, l'INPS di Lecce ha definito la domanda di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della Legge n. 29/1979 con l'impugnato provvedimento del 6 maggio 2022 (n. DT011202200013167).

3.- In data 21 novembre 2025, si è costituito il MAECI precisando che: (i) ha applicato le disposizioni vigenti, in considerazione della circostanza che *"...detto personale veniva reclutato in loco, con contratti conclusi direttamente con l'istituzione scolastica all'estero, con una disciplina ad hoc, diversa da quella prevista per il personale supplente in Italia..."*; (ii) la disciplina delle istituzioni scolastiche all'estero è sempre stata, e costituisce tuttora, disciplina speciale rispetto a quella delle istituzioni scolastiche in Italia, in particolar modo per quel che riguarda il personale supplente; (iii) il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare domanda

di computo ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 1092/1973, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio a pena di decadenza, chiedendo lo spostamento gratuito o con bassissimo onere della contribuzione presente in gestione privata nella cassa CTPS.

Alla luce di tale assunto, anche questa Amministrazione convenuta ha confermato la correttezza del suo operato, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.

4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 16 dicembre 2025, l'INPS è stato onerato del deposito di documentazione amministrativa e previdenziale inerente allo *status* del ricorrente (domanda di ricongiunzione ex art. 2 della Legge n. 29/1979 presentata in data 19 settembre 2018, atto di adesione ecc.), a cui l'Istituto previdenziale ha ottemperato con nota di deposito trasmessa il 30 marzo 2026.

5.- All'odierna udienza, l'avv. Simona Maddalena Manca per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS (nessuno comparso per il MAECI e non costituito l'Istituto Comprensivo di Muro Leccese,) si sono riportate alle conclusioni rassegnate con gli atti scritti, ulteriormente precisandole e, in tale stato, la causa è stata decisa, come da dispositivo, letto nella stessa udienza e di seguito trascritto.

5.1- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'Istituto Comprensivo di Muro Leccese (LE), ai sensi dell'art. 93 c.g.c. non essendosi costituito in giudizio, nonostante l'avvenuta regolare notificazione ex art. 155 c.g.c..

6.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

6.1- Al fine della soluzione della *quaestio iuris* all'esame non può, invero, prescindere da una piana lettura delle disposizioni legislative che hanno disciplinato nel tempo lo *status* dei supplenti temporanei nelle scuole italiane all'estero e, nello specifico:

- dell'art. 25 (Supplenze di insegnamento) della Legge n. 604/1982 (rubricata: "*Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri*"), abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, secondo cui: "*Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, i presidi ed i direttori didattici possono*

conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità' consolari. I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153”;

*- dell’art. 651 del d.lgs. n. 297/1994 (rubricato: *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”), abrogato dal 31 maggio 2017, a norma del quale “1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.*

2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorità consolare, relativamente a:

- a) personale residente nel Paese ospite;*
- b) personale non residente nel Paese ospite.*

3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento è disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se più favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attività. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa è invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.

5. Il personale supplente, residente o non residente, è nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica.

6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636”.

- da ultimo, dell’art. 31 del d.lgs. n. 64/2017 (rubricato: *Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) disciplinante il personale assunto in loco a contratto locale per la copertura di posti d’insegnamento temporaneamente vacanti o per la sostituzione di personale a tempo indeterminato temporaneamente assente la cui nomina viene disposta a seguito di presentazione della domanda presso la Circoscrizione consolare estera e dell’inserimento in apposite graduatorie redatte ogni tre anni dalla singole scuole italiane all’estero.

6.2- Dalla riferita normativa si evince, infatti, con estrema chiarezza che lo *status* degli insegnanti supplenti (a tempo determinato), in servizio presso le scuole italiane all’estero è connotato, per espresso volere del legislatore (all’attualità come anche nella vigenza della precedente disciplina), da un regime di specialità rispetto a quello del personale “...*supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092...*” esplicitamente richiamato dall’evocato art. 24, comma 15 della Legge n. 67/1988, alla quale disposizione legislativa il ricorrente ricollega il suo diritto a vedersi ricalcolato l’onere dovuto a seguito della ricongiunzione richiesta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, nei termini già esposti in parte narrativa ai precedenti punti 1.4 e 1.5.

Ed invero, non par dubbio al giudicante che l’art. 24, comma 15 cit., (che ha esteso anche al personale supplente di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, “... *a decorrere dal 1° gennaio 1988...*”, il regime di assoggettamento “...alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le

norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato...” con susseguente cessazione per il personale medesimo “...dalla stessa data (...) dell'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti...”), non si applichi ai docenti/supplenti in servizio presso le scuole italiane all'estero, bensì, esclusivamente, nei confronti del personale in servizio nelle scuole statali site sul territorio italiano.

6.3- Né a differenti conclusioni (ed *a fortiori*) può pervenirsi sulla scorta della Circolare INPS n. 15 del 5 giugno 1990 (successiva alla L. n. 67/1988), avente ad oggetto la “Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri per l'assicurazione del personale insegnante supplente in servizio all'estero ex art. 25 legge 604/1982”, che, nel prevedere all'art. 1 “...*Il personale insegnante con supplenza temporanea ai sensi dell'art. 25 della legge 25.8.1982, n. 604 in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nei Paesi con i quali non sono state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale verrà iscritto, a decorrere dall'1.9.1982, alle seguenti forme assicurative gestite dall'I.N.P.S: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria...*”, conferma, in buona sostanza - come pure pertinentemente osservato dall'INPS nella memoria di costituzione - che l'unico regime assicurativo applicabile al personale *de quo* è quello privatistico AGO gestito dall'INPS (fondo IVS).

6.4- Ne consegue la correttezza dell'operato delle Amministrazioni convenute, sia nella fase prodromica del versamento della contribuzione nella “posizione assicurativa INPS - Gestione privata” (a carico del MAE), sia in quella successiva (di competenza dell'INPS) esitata nell'adozione dell'impugnato provvedimento di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della Legge n. 29/1979 del 6 maggio 2022 (n. DT011202200013167), rivelandosi del tutto destituita di fondamento la pretesa del XXX finalizzata ad ottenere lo spostamento nella gestione assicurativa pubblica (Cassa Stato INPS Gestione dipendenti pubblici) dei contributi all'epoca versati dal MAE nella gestione AGO, con consequenziale riduzione del *quantum* dell'onere di ricongiunzione richiesto dall'INPS in tale sede, tenuto contro, anche, dell'intervenuta decadenza dalla facoltà di chiedere il computo del periodo servizio non di ruolo prestato

all'estero, come pure gli era consentito ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37856 del registro di segreteria, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che si liquidano nell'importo di € 300,00 ciascuno.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 14 aprile 2026.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(F. to digitalmente)

Depositata il 23.07.2026

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(F. to digitalmente)